



CITTÀ DI VIMERCATE

Area Lavori Pubblici
e Ambiente

LAVORI DI MANUTENZIONE
DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE
ANNI 2012 - 2013 - 2014

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Opere da fabbro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL FUNZIONARIO
SETTORE MANUTENZIONE IMMOBILI
(*De Benedetti geom. Paolo*)

IL DIRIGENTE AREA
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
(*Bianchi ing. Ivo*)

Vimercate, 28 giugno 2011

INDICE

Parte prima.....pag. 3

Elementi essenziali dell'appalto

art. 1 Oggetto dell'appalto

art. 2 Ammontare e durata dell'appalto

art. 3 Designazione delle opere oggetto dell'appalto

art. 4 Categoria prevalente, scorporabile e subappaltabile

art. 5 Subappalto

Parte seconda.....pag. 8

Norme contrattuali

art. 6 Modalità di stipulazione del contratto

art. 7 Prezzi contrattuali

art. 8 Imposta sul valore aggiunto

Norme tecniche

art. 9 Ordine dei lavori

art. 10 Descrizione analitica delle opere e manutenzione ordinaria

art. 11 Lavori complementari

art. 12 Tempo utile per ultimazione dei singoli interventi di manutenzione- penali

art. 13 Danni di forza maggiore

art. 14 Sospensione e proroghe dei lavori

art. 15 Valutazione dei lavori e norme per la misurazione

Parte terza.....pag. 15

Principi e disposizioni comuni

art. 16 Domicilio dell'appaltatore

art. 17 Conoscenza delle condizioni dell'appalto

art. 18 Osservanza di leggi e regolamenti e del capitolato generale di appalto

art. 19 Disposizioni in materia di sicurezza

art. 20 Garanzia o cauzione provvisoria e definitiva - obblighi assicurativi

art. 21 Oneri diversi a carico dell'appaltatore

art. 22 Svincolo della cauzione

art. 23 Pagamenti - tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

art. 24 Certificato di regolare esecuzione

art. 25 Contestazioni - risoluzioni contrattuali

art. 26 Misure e norme di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai lavori

art. 27 Qualità e provenienza dei materiali e modalità di esecuzione dei lavori

art. 28 Prescrizioni generali di esecuzione delle principali categorie di lavori ed opere

Parte prima

Elementi essenziali dell'appalto

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Formano oggetto del presente appalto **l'esecuzione di tutti i lavori, e prestazioni da fabbro** occorrenti per la manutenzione degli stabili e dei beni mobili di proprietà ed in uso dell'Amministrazione Comunale di Vimercate **relativi agli anni 2012 - 2013- 2014.**

Qualora nel corso dell'affidamento l'Ente appaltante non avesse più interesse alla continuazione della manutenzione in taluno degli immobili elencati all'art. 3, o avesse la necessità di fare eseguire le prestazioni in altre strutture non contemplate nell'elenco di seguito indicato, l'impresa sarà obbligata ad assoggettarsi senza nulla poter pretendere a titolo di indennizzo.

Il fine delle opere di manutenzione di cui trattasi è la conservazione degli edifici ed il loro ripristino e il loro adeguamento attraverso la realizzazione di interventi necessari per il buon funzionamento dell'Ente stesso. I lavori saranno effettuati sulla base di Ordini di Servizio specifici.

Ai fini del contenimento dei rischi e dei disagi arrecati dalla presenza dei cantieri alle attività che si svolgono nelle sedi dell'Ente, spetta l'adozione di tutte le misure di sicurezza e la predisposizione di tutte le protezioni che la ditta riterrà necessarie, oltre a quelle richiamate dal presente capitolato.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto del quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 – AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

L'importo dei lavori posto a base dell'affidamento è fissato in **€ 20.000,00.=** in ragione d'anno, IVA esclusa, per lavori di manutenzione " Opere da Fabbro " .

Ai sensi dell'art 29 comma 1 del D.Lgs 163/2006 l'importo dei lavori posto a base dell'affidamento ammonta complessivamente ad **Euro 60.000,00.=** oltre IVA per i **tre anni** di durata contrattuale compreso oneri della sicurezza pari al 2% per un importo di **€400,00.**

L'importo dell'appalto è puramente indicativo ed è derivato dalla stima del fabbisogno annuale degli interventi preventivati dall' Area LL.PP. e Ambiente; tale importo potrà subire variazioni senza che l'Appaltatore possa pretendere alcunché.

Art. 3 – DESIGNAZIONE DELLE OPERE OGGETTO DELL'APPALTO

Le opere da imprenditore edile oggetto del presente appalto, sono i lavori di manutenzione, ristrutturazione, gli interventi puntuali di edilizia occorrenti per mantenere in efficienza le strutture di seguito elencate, nonché le eventuali opere connesse, complementari ed accessorie.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto secondo le condizioni stabilite dalle regole dell'arte, inoltre l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'ubicazione degli immobili, dislocati in varie zone del Comune di Vimercate è di seguito elencata:

UFFICI COMUNALI

- 1) Palazzo Comunale
- 2) Uffici Comunali Piano terra, 1° e 2° Piazza Marconi
- 3) Villa Sottocasa Via Vittorio Emanuele

SCUOLE

- 4) Scuola Media Oreno "Don Zeno Saltini" Via Lodovica
- 5) Scuola Media "A. Manzoni" Piazzale Martiri Vimercatesi
- 6) Scuola Media Nord "I. Calvino" Via Mascagni
- 7) Scuola Elementare "E. Filiberto" Piazzale Martiri Vimercatesi
- 8) Scuola Elementare Sud "L. da Vinci" Via D. Chiesa
- 9) Scuola Elementare Don Milani Via Mascagni
- 10) Scuola Elementare "Valtorta" di Velasca Via De Amicis
- 11) Scuola Elementare "Ungaretti" di Ruginello Via Don Lualdi
- 12) Scuola Elementare "Ada Negri" di Oreno Via Matteotti
- 13) Scuola Materna Nord-Est "Andersen" Via Fiume
- 14) Scuola Materna Ponti Via De Castillia
- 15) Scuola Materna Sud "Rodari" Via Galbusera
- 16) Scuola Materna "Perrault" di Oreno Via Isarco
- 17) Scuola Materna "Collodi" di Ruginello Via Don Lualdi
- 18) Micronido Oplà via Isarco
- 19) Micronido Oplà via Diaz

CENTRI SPORTIVI

- 20) Bocciodromo di Via degli Atleti
- 21) Area Manifestazioni Via Degli Atleti

BIBLIOTECHE

- 22) Biblioteca Civica Comunale di Via C. Battisti
- 23) Ex Biblioteca di Via Piave – Oreno (Circolo Culturale Orenese – Gruppo Doposcuola)
- 24) Biblioteca di Via Diaz Ruginello (Centro Civico via Diaz – Posta)
- 25) Ex Biblioteca di Velasca - Via Velasca 22

AMBULATORI – CENTRI CIVICI – SOCIALI

- 26) Unità Sociale Integrata di Via S. Gerolamo n. 9;
- 27) Comunità Alloggio Via XXV Aprile n. 16;
- 28) Centro Psicopedagogico di Via Ponti n. 15 e medico piano terra;
- 29) COI, Gruppo dopo scuola, Assoc. Carabinieri in congedo, Associazione Laringectomizzati in via Ponti n. 15;
- 30) "Un amico al Telefono" Via Piave 18
- 31) Ambulatori medici e Consultorio di Via Diaz n. 42

- 32) Circolo delle Associazioni in via Papa Giovanni XXIII;
- 33) Ambulatorio medico di Via De Amicis n. 2
- 34) Dispensario Farmaceutico Via De Amicis n. 2
- 35) Centro Civico Via De Amicis n. 2;
- 36) Edificio in via De Amicis n. 4 (dato alla Parrocchia)
- 37) U.S.C.I. presso stabile di via Velasca n. 22
- 38) Progetto Lavoro piano terra, piano 1° e mansarda Via Cavour n. 72
- 39) “ Centro per l’Impiego” piano terra e piano 1° Via Cavour n.72;
- 40) Sede ANMIC e adiacenti locali per “Offerta Sociale” in via Cavour n. 74
- 41) Locali in via Cavour n. 74 (ex lavanderia) “Ass. Via Cavour 76”;
- 42) Museo del Contadino in via Cavour n. 74;
- 43) Gruppo “Il Vivaio” in via Cavour n. 72;
- 44) Sala per Coro Popolare c/o Centro Commerciale “Mega” di Via Passirano
- 45) Sala Prove per strumenti musicali in Via D. Chiesa
- 46) Centro Aggregazione Giovanile Via XXV Aprile n. 20;
- 47) Unità Sociale Corte Crivelli Via Tommaso Scotti
- 48) “Centro Salute Donna” Via Vittorio Emanuele n. 28;
- 49) Edificio in via Cadorna angolo via Manara - Sede volontari pronto soccorso;
- 50) Box Sede Volontari pronto soccorso in via XXV Aprile n. 20;
- 51) Magazzini Comunali in via Brianza;
- 52) Associazione Volontari protezione civile presso Magazzini in via Brianza;
- 53) Vigili del Fuoco Volontari presso Magazzini in via Brianza;
- 54) Civico Corpo Musicale - Ex scuola Stucchi in via De Castillia n. 29;
- 55) Uffici A.S.L. 3 al secondo piano di P.zza Marconi;
- 56) Edificio via Motta n. 18 – Volontari Isola ecologica;
- 57) Servizi igienici Parco Gussi;
- 58) Servizi igienici Parco Sottocasa;
- 59) Appartamento presso “ Scuola materna Collodi” Via Don Lualdi;
- 60) Appartamento presso “ Scuola elementare Ada Negri” Via Matteotti
- 61) Polo Catastale in Piazza Europa

CIMITERI

- 62) Cimitero di Vimercate
- 63) Cimitero di Oreno
- 64) Cimitero di Ruginello
- 65) Cimitero di Velasca

Art. 4 – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell’articolo 107 comma 1 del D.P.R. 5/10/2010 N. 207 “Regolamento generale” e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori del presente appalto sono classificati nella sotto indicata categoria prevalente di opere “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi - OS6”.

<i>Lavori di:</i>	<i>cat.</i>	<i>Euro</i>	<i>Incidenza manodopera</i>
Manutenzione del patrimonio edilizio comunale	OS6	60.000,00	55%

Ai sensi dell'articolo 118, comma 2 del Dlgs 12/04/2006 n° 163 i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

Art. 5 – SUBAPPALTO

A) Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 8 del presente capitolato speciale, l'osservanza dell'articolo 118 comma 2 del Dlgs 12/04/2006 n° 163, e come di seguito specificato:

a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

b) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato speciale d'appalto possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità.

B) L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni.

C) Il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e presupposti stabiliti dall'art. 118 D. Lgs. 163/2006 nonché dall'art. 3 comma 9 della legge 13.08.2010 n. 136.

Parte seconda
Norme contrattuali

Art. 6 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del Dlgs 12/04/2006 n° 163.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Dlgs 12/04/2006 n° 163 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Dlgs 12/04/2006 n° 163.

Art. 7 - PREZZI CONTRATTUALI

Per la valutazione dei lavori si farà riferimenti ai prezzi del listino edito dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano - **I trimestre 2011** - senza la maggiorazione prevista per riordini e manutenzioni.

Per le forniture dei materiali si procederà alla valutazione con riferimento ai prezzi del citato listino C.C.I.A.A. **I trimestre 2011**.

Tali prezzi oltre che delle spese generali ed utili, sono comprensivi di ogni altro onere che l'appaltatore dovrà sostenere a riguardo e, in particolare per i lavori compiuti, di ogni spesa ed onere per fornitura, lavorazione, impiego, messa in opera per trasporti, carichi, scarichi e mezzi d'opera compresi i provvisori, ed ogni quant'altro occorrente per dare i lavori finiti in ogni parte e dettaglio e a regola d'arte.

Per la fornitura di materiali e minuterie non contemplate nel listino edito dalla C.C.I.A.A. di Milano **I trimestre 2011**, si procederà a concordare nuovi prezzi previa indagine di mercato o riferimento al listino ufficiale della ditta produttrice del bene sostituito.

I prezzi sono fissi e vincolanti per tutto il periodo di esecuzione dei lavori oggetto del Contratto e non saranno quindi soggetti ad alcuna modifica dovuta a variazione di costi dei materiali, della manodopera, dei noli, dei trasporti, a variazioni di imposte e tasse o a qualsiasi altra causa ivi comprese quelle di forza maggiore. Non si applica quanto esposto dal comma 1, art. 1664, del Codice Civile.

Art. 8 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

I prezzi e gli importi sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Anche l'offerta dell'impresa non dovrà tener conto dell'I.V.A. in quanto l'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce separata, sarà versato alla Ditta dall'Ente come previsto dalle vigenti norme di legge.

Norme tecniche

Art. 9 - ORDINE DEI LAVORI

L'ordine dei lavori sarà disposto esclusivamente con comunicazione scritta mediante apposita modulistica. Gli elementi fondamentali del modulo sono:

Richiesta (parte superiore)

- Ditta Appaltatrice, sede legale, recapito telefonico;
- La data della richiesta;
- Numero progressivo della richiesta;

Luogo dell'intervento

- Individuazione dello stabile o del luogo ove dovrà essere eseguito l'intervento, orari di accessibilità e dettagli circa la consegna delle chiavi necessarie per lo svolgimento dei lavori;

Descrizione intervento

- La descrizione dettagliata dell'intervento;

Tipo di intervento

- La classificazione dell'intervento in base all'urgenza, e data presumibile di inizio e fine dell'intervento;

Referente Comune e Responsabile del Procedimento

- Il nominativo di chi richiede l'intervento o del referente presso l'Ufficio Tecnico, nonché del Responsabile del Procedimento oggetto della richiesta citata nella modulistica (che diventa il referente per l'Ufficio Tecnico e per gli operai che effettueranno il lavoro);

Eventuali note aggiuntive

Firma

- Firma del Tecnico Responsabile

		CITTA' DI VIMERCATE			
IMPRESA			Fax. n.		
<i>Richiesta intervento n.</i>		codice interno		del	
<i>presso</i>	STABILE COMUNALE				
<u>descrizione dell'intervento:</u>					
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO					
INNELLO					
<i>tempi di esecuzione</i>		<input type="checkbox"/>	urgente	IL LAVORO DEVE ESSERE ESEGUITO ENTRO IL	
		<input type="checkbox"/>	ordinario		
REFERENTE COMUNE : GEOM.			TEL. 039 6659232/227		
NOTE:					
eseguito in data					

Per l'inizio di un'opera urgente l'appaltatore dovrà procedere anche su semplice ordine verbale o telefonico dell'Area LL.PP. e Ambiente, fermo restando il suo obbligo di richiedere relativa conferma scritta.

La conferma d'ordine conterrà di volta in volta una sintetica descrizione dei lavori da effettuarsi, con relativo impegno e copertura finanziaria, e l'assuntore dovrà eseguire solo i lavori in esso indicati ed attenersi alle prescrizioni in esso formulate. In particolare l'appaltatore, ogni qualvolta ravvisasse una situazione di pericolo dovrà darne immediato avviso all'Area LL.PP. e Ambiente, provvedendo senza indugio a tutte quelle opere precauzionali che il criterio e l'arte suggeriscono.

I lavori dovranno essere condotti con personale e mezzi d'opera adeguati all'importanza dei lavori in accordo e conformità alle disposizioni impartite dai tecnici della Area succitata preposti alla direzione e sorveglianza delle opere manutentive.

Art. 10 - DESCRIZIONE ANALITICA DELLE OPERE E MANUTENZIONE ORDINARIA

L'Impresa Appaltatrice dovrà garantire un idoneo ufficio munito di telefono e fax, che dovrà rimanere aperto quotidianamente dalle ore 8.30 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi.

L'Assuntore è anche tenuto a concordare con i responsabili del servizio il numero del personale minimo che dovrà essere impiegato per l'esecuzione dei lavori e dovrà dichiarare, inoltre, di avere la disponibilità di personale e di mezzi tali da poterne disporre in ogni momento, anche fuori dal normale orario di lavoro.

I lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso i beni immobili ed i beni mobili oggetto del presente appalto sono:

- Interventi di riparazione, sostituzione o modifica di serramenti ed infissi in
- profilati di ferro, porte, serrande;
- Interventi di riparazione, sostituzione o modifica di parapetti, recinzioni, cancelli
- carrai e pedonali;
- Interventi di riparazione, sostituzione o modifica di serrature di vario genere;
- Realizzazione di armadietti di protezione;
- Fornitura di pezzi speciali su disegni tecnici forniti dai tecnici dell'area lavori pubblici e ambiente.

Art. 11 – LAVORI COMPLEMENTARI

Qualora si presenti la necessità di eseguire lavori complementari di cui all'art. 57 comma 5 del DPR 5/10/2010 n. 207, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare i medesimi alla società aggiudicataria.

L'importo degli eventuali lavori complementari non potrà superare il 50% dell'importo complessivo contrattuale.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire i suddetti lavori di manutenzione straordinaria agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale.

Art. 12 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE - PENALI

Il tempo utile per dare ultimati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è stabilito nel foglio d'ordine redatto dall'Ufficio Area LL.PP. e Ambiente.

Per gli interventi Urgenti, la cui individuazione è prerogativa insindacabile della Stazione appaltante, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente garantendo l'intervento di riparazione o ripristino entro i termini di seguito specificati. Gli interventi urgenti dovranno essere garantiti tutti i giorni, e verranno richiesti dal personale dell'ufficio area Lavori Pubblici e Ambiente a mezzo fax o chiamata telefonica con l'espressa indicazione dell'urgenza dell'intervento, e successivo ordine scritto. La ditta dovrà pertanto fornire un recapito adeguatamente presidiato.

L'intervento urgente dovrà essere garantito entro due ore dalla richiesta della Stazione appaltante:

Non è previsto un limite numerico alle chiamate.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non adempia agli obblighi contrattuali previsti nel foglio d'ordine dei lavori, si applicherà :

–una penalità di euro 15,00 per ogni ora di ritardo rispetto ai termini stabiliti per gli interventi/lavori individuati come urgenti dalla Stazione appaltante;

–una penalità di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti per gli interventi di manutenzione ordinaria/programmata.

–una penalità di euro 100,00 giornaliera nel caso in cui la ditta sospenda i lavori senza autorizzazione da parte della Stazione appaltante.

L'applicazione di n. 3 penalità costituisce valido motivo per la risoluzione del contratto.

Art. 13 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Il verificarsi di un danno alle opere in corso di esecuzione o alle provviste dovute a caso fortuito o forza maggiore nell'accezione di cui al codice civile deve essere denunciato immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni da quello dell'avvenimento al fine di corrispondere un compenso per danni, limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Per opere si intendono i lavori eseguiti, oggetto del contratto e destinati a costituire parte integrante dell'opera stessa. (Art. 166 DPR 207/2010 "Regolamento generale").

Art. 14 - SOSPENSIONE E PROROGHE DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche e altre similari circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano regolarmente a regola d'arte, l'ufficio Area LL.PP. e Ambiente o la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'impresa, può ordinare la sospensione dei singoli lavori di manutenzione, disponendo la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

La durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione di ogni intervento di manutenzione.

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata proroghe, che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall'Amministrazione, purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto.

Art. 15 - VALUTAZIONE DEI LAVORI – NORME PER LA MISURAZIONE

La valutazione dei lavori verrà così effettuata:

A. MANO D'OPERA

In base ad ore e sue frazioni effettivamente impiegate, escluso gli intervalli di riposo, e per i soli servizi diurni e cioè nell'orario normale di lavoro stabilito nel contratto collettivo in vigore.

Ogni lavoro eseguito oltre l'orario normale è considerato straordinario e sarà valutato con le maggiorazioni previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai delle industrie edili ed affini e nel contratto integrativo per la provincia di Milano in vigore all'atto dell'esecuzione lavori.

Nessun lavoro straordinario potrà essere effettuato senza l'ordine della Direzione lavori.

Nei prezzi della mano d'opera è compreso il compenso per l'uso di attrezzi ed utensili.

B. MATERIALI

In base alle sole quantità impiegate. I materiali non utilizzati, se non altrimenti disposto dalla Direzione Lavori, dovranno essere ritirati senza alcun compenso.

Non si terrà conto degli sfridi di lavorazione.

C. MANUFATTI A PIE' D'OPERA

I manufatti a piè d'opera completi di tutto quanto prescritto in elenco con procedimenti geometrici seguendo le norme qui di seguito riportate.

Manufatti da valutarsi a peso: I serramenti ed infissi in profilati di ferro sia normali che speciali si valuteranno a peso determinato prima della posa in opera con pesatura diretta fatta in contraddittorio e a spese dell'appaltatore.

Le zanche, le mazzette, le viterie e bullonerie verranno pesate e valutate con i prezzi dei relativi manufatti, mentre le saldature in opera e i relativi materiali sono compresi e compensati nei prezzi in elenco.

Manufatti da valutarsi a superficie:

Si valuteranno dopo la loro posa in opera e precisamente:

i serramenti in profilati di lega leggera e di acciaio inossidabile e in lamiera presso piegata di acciaio si valuteranno:

- quelli esterni in base alla superficie del vano libero finito esterno misurata tra le spalle, il voltino e il davanzale o soglia in aderenza al serramento;
- quelli interni in base alla superficie vista comprendendo coprifili e sagome di incorniciatura.

Le persiane e serrande avvolgibili si valuteranno in base alla superficie del vano libero esterno, come sopra valutato, aumentando la misura in altezza di cm.25 e la misura in larghezza di cm.5 se a guide incassate.

Le tende alla veneziana si valuteranno in base alla superficie ricavata dal prodotto della lunghezza massima dello spiaggiato per l'altezza dal bordo superiore del cassonetto allo spiaggiato a tenda abbassata.

Nei prezzi dei manufatti a piè d'opera sono compresi e compensati i materiali accessori per il montaggio in opera ad eccezione di quelli da capomastro che fornisce le assistenze murarie. Non si terrà conto degli sfridi di lavorazione.

- D. LAVORI ED OPERE COMPIUTE: saranno valutati a peso o a misura con procedimenti geometrici. Saranno compresi nel prezzo anche gli sfridi dovuti alla lavorazione.

Parte terza
Principi e disposizioni comuni

Art.16 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eleggere nel contratto il domicilio a tutti gli effetti presso la sede dell'Amministrazione appaltante.

Art. 17 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'appaltante.

Art. 18 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- Legge 20 marzo 1865, n° 2248, all. F e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile;
- Decreto Legislativo 12/04/2006 n° 163;
- D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che assume la denominazione di "Regolamento Generale";
Capitolato Generale d'appalto di lavori pubblici (D.M. 19/04/2000 n. 145) e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile;
- Leggi antimafia 13 settembre 1982, n° 646, 23 dicembre 1982, n° 936, 19 marzo 1990, n° 55 e successive modificazioni;
- Le norme emanate dal CNR, le norme C.E.I. e le tabelle CEI-UNEL;
- Le tabelle UNI per l'accettazione dei materiali ferrosi;
- D.M. delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni"
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- Legge 5 marzo 1996 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti"
- D.M. dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"

L'appalto è inoltre regolato da tutte le leggi, decreti, regolamenti e circolari, emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, sia statali che regionali, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla «sicurezza degli impianti» ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la Ditta si impegna ed obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

La Ditta si obbliga, altresì, di applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

La Ditta è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza alla Ditta Aggiudicataria e, se del caso, all'Ispettorato stesso, e procederà ad una ritenuta in misura pari all'importo segnalato dall'Ispettorato stesso, sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla Ditta della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra la Ditta non può opporre eccezione all'Ente Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.

L'appaltante d'intesa con l'autorità competente, si riserva eventualmente di imporre che la mano d'opera non specializzata per l'esecuzione dei lavori appaltati sia assunta dagli imprenditori in loco anche mediante limitati turni settimanali, senza che per ciò la ditta aggiudicataria possa affacciare pretese di speciali compensi.

L'appaltatore ha inoltre l'obbligo, nei casi di interventi di straordinaria manutenzione, di comunicare ogni due settimane al Direttore dei Lavori o al Responsabile dell'Ufficio Area LL.PP. e Ambiente il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo.

Il direttore dei lavori o il responsabile dell'Ufficio Area LL.PP. e Ambiente ha il diritto di esigere dall'appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 15 e il 30 di ogni mese, contemporaneamente alla comunicazione che l'appaltatore farà all'ufficio che sovrintende ai lavori.

Art. 19 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore è tenuto a redigere nei modi e forme di legge il Piano Operativo di Sicurezza (POS) che tenga conto delle situazioni peculiari dei singoli luoghi di lavoro compresi nell'appalto ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 81/2008.

Per quanto riguarda le norme della sicurezza su luogo di lavoro, la ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro" e delle sue modifiche ed integrazioni.

Art. 20 – GARANZIA O CAUZIONE DEFINITIVA – OBBLIGHI ASSICURATIVI

Ai sensi dell'articolo 75 comma 1 e 2 del Dlgs 12/04/2006 n° 163, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'articolo 75 comma 2 e 3 del Dlgs 12/04/2006 n° 163, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta.

La cauzione provvisoria, in qualunque forma sia prestata, deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 12/04/2006 n° 163;

Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, essa deve: a) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine previsto per la presentazione delle offerte; b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile; c) contenere l'impegno all'erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; d) essere conforme alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo

2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto.

Qualora a partecipare alla gara d'appalto siano società che intendano costituire un raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria dovrà, se non sottoscritte da tutte le imprese, essere quantomeno intestata a tutte le interessate.

Ai sensi dell'articolo 113 comma 1 del D.Lgs 12/04/2006 n° 163 l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, e deve:

- a) avere efficacia dalla data di stipula del contratto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e, in assenza del rilascio del certificato, fino a 12 (dodici) mesi della data di ultimazione dei lavori risultante;
- b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile;
- c) contenere l'impegno all'erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- d) essere conforme alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto;
- e) essere presentate in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica di cui alla lettera d).

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo comma determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento da parte dell'esecutore dei lavori.

L'esecutore dei lavori è tuttavia obbligato ha costituire (se non già coperto) una garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00

Art. 21 - ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 16,17 e 18 del Capitolato generale del Ministero dei LL.PP. ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nell'importo o forfait e nei prezzi dei lavori a misura di cui al precedente art. 7 ed a elenco prezzi:

- a). tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, e ogni altra imposta inerente ai lavori;
- b). le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità, agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'appaltatore con pieno sollievo tanto dell'appaltante quanto del personale da esso preposto alla Direzione e sorveglianza, a questo scopo l'appaltatore dovrà fornire polizza assicurativa di responsabilità civile;
- c). la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza dei locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato dall'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;
- d). il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili non espropriati dell'appaltante, fossero in qualche modo danneggiamenti durante l'esecuzione dei lavori;
- e). l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione lavori o dall'Ufficio Area LL.PP. e Ambiente;
- f). la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo.
- g). la fornitura all'Ufficio Area LL.PP. e Ambiente o alla Direzione Lavori, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei lavori o all'Ufficio Tecnico Comunale il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate operaio impiegate nello stesso periodo;
La mancata ottemperanza dell'appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata inadempienza contrattuale.

Art. 22 - SVINCOLO DELLA CAUZIONE

La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. (art. 113 D.Lgs 163/2006) L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. (art. 123 DPR 207/2010)

Art. 23 – PAGAMENTI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- A) Il pagamento dei lavori sarà fatto, previo contabilizzazione degli stessi, alla scadenza di ogni bimestre.

Ove il Direttore dei Lavori avesse a formulare riserve sulle quantità o sulla qualità dei lavori contabilizzati, il relativo pagamento verrà sospeso fino alla risoluzione delle riserve.

I pagamenti saranno effettuati senza ritenute tenuto presente che trattasi di opere non soggette a collaudi nei termini usuali di intendimento del collaudo stesso, che a garanzia degli adempimenti contrattuali risulta depositata la cauzione di cui all'articolo relativo.

Allo scadere del contratto sarà redatto globale certificato di regolare esecuzione a seguito del quale sarà provveduto al rimborso dell'anzidetta cauzione.

Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.

L'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere il pagamento dei lavori entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura.

B) La società appaltatrice si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative sulla tracciabilità di flussi finanziari previsti dalla legge 136 del 13/08/2010.

C) Il presente contratto, inoltre, verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3 comma 8 Legge 13.08.2010 n. 136.

Art. 24 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 141 comma 3 del Dlgs 12/04/2006 n° 163 sarà emesso entro 3 mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori.

Il certificato di regolare esecuzione non esonera l'appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge ed in specie garanzie di difformità e vizi dell'opera.

A tali effetti, anche per la decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1667 del C.C., le opere si intendono consegnate definitivamente all'appaltatore solo al momento dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli come appartenenti a tanti lavori tra loro distinti (art. 198 DPR 5/10/2010 n. 207).

Art. 25 - CONTESTAZIONI – RISOLUZIONI CONTRATTUALI

Qualora il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto. (art. 136 D.Lgs. 163/2006)

A seguito di gravi inadempienze contrattuali o di almeno n. 3 inadempienze da parte della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto con sua deliberazione, senza necessità di diffida o di altro atto giudiziario, con l'obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli art. 1453 e seguenti del Codice Civile della "risoluzione del contratto".

Art. 26 - MISURE E NORME DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEQUENTI AI LAVORI

L'impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di difesa, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 "Codice della strada", integrato e modificato in base alla Legge n. 120 del 29/07/2010.

I materiali forniti lungo le strade non dovranno, di norma, occupare né la carreggiata né la banchina stradale, in modo da non creare ostacoli al transito o all'incrocio dei veicoli.

Qualora non sia possibile evitare l'occupazione della strada, l'Appaltatore dovrà provvedere a segnalare l'ingombro della stessa nelle forme e con le modalità prescritte.

Qualora fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito alla Direzione Lavori.

Nei casi di urgenza però, l'impresa ha l'espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione Lavori.

L'impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà far valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori l'apprezzamento sulla necessità di chiusura.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'Appaltatore, pertanto, deve far osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

In particolare l'appaltatore ha i seguenti obblighi e deve disporre ed esigere che i propri dipendenti:

- siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle operazioni effettuate;
- non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- prendere, in caso di emergenza, tutte le misure anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato provvedimento alla Committente.

La committente ha in ogni momento, il diritto di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro ad Enti Pubblici preposti a tale compito (A.S.L., ecc) od a terzi di propria fiducia.

L'appaltatore è tenuto a consentire tali ispezioni ed accertamenti fornendo anche le informazioni ed i documenti del caso.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto dell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 27 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i materiali impiegati dovranno rispondere ai requisiti di accettazione fissati da disposizione di legge o da prescrizioni vigenti in materia, essere nuovi, ed avere dimensioni, forma, peso, lavorazione e colore indicati nel listino prezzi; in mancanza di particolare prescrizioni dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale, sarà fatta di volta in volta, in base a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la quale, per i materiali da acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e serietà che offrano adeguata garanzia per la fornitura con costanza di caratteristiche.

I materiali, e le partite di materiali che, a giudizio dei tecnici non si riscontrassero rispondenti ai requisiti richiesti, verranno rifiutati e l'assuntore dovrà, a sua cura e spese, ritirarli e sostituirli nel più breve tempo possibile.

Se i materiali già posti in opera si scoprissero di cattiva qualità o i lavori relativi si riscontrassero difettosi, la stazione appaltante li farà rifare a cura e spese dell'appaltatore, con diritto inoltre, di addebitare le maggiori spese per ripristini.

Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà seguire le migliori tecniche in modo che le opere riescano a regola d'arte e impiegare maestranze adatte alle esigenze dei singoli lavori.

L'assuntore ha pure l'obbligo, durante l'esecuzione dei lavori, di predisporre i mezzi di protezione atti ad evitare di danneggiare e sporcare pavimenti, pareti, infissi, vetri, manufatti ed arredi.

Egli resterà in ogni caso responsabile in merito e la stazione appaltante si riserva di addebitargli le spese che dovrà sostenere per le pulizie.

L'assuntore dovrà controllare, prima di dar corso alle forniture i quantitativi dei diversi materiali rilevandone le esatte misure, rimanendo il solo responsabile degli inconvenienti che possono verificarsi per l'omissione di tale controllo. Esso è inoltre responsabile del buon comportamento della mano d'opera.

L'assuntore dovrà, se richiesto, predisporre, prima di dar corso alle forniture e ai lavori, i campioni di materiali da fornire e i modelli di lavoro da eseguire per sottoporli all'esame dei tecnici preposti alla manutenzione ed ottenerne l'approvazione.

Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni del Capitolato Generale.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 28 - PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORI

Per regola generale nell'esecuzione dei lavori, l'impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori.

Per tutte le categorie di lavori e quindi anche per quelle relativamente alle quali non si trovino nel presente capitolato ed elenco prezzi prescritte speciali norme, l'impresa dovrà seguire i migliori procedimenti previsti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione Lavori all'atto esecutivo.

Tutti i lavori in genere, principali ed accessori previsti od eventuali, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con materiali e magisteri appropriati e rispondenti alla specie di lavoro che si richiede ed alla loro destinazione.

Avranno le forme precise, dimensioni e grado di lavorazione che saranno stabiliti e soddisferanno alle condizioni generali e speciali indicate nel presente Capitolato.